

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****145 / 2024 del 26/03/2024**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREU E AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA.**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA AREU E AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA.

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**DATO ATTO** che l'art. 16 della citata L.R. n. 33 del 2009 attribuisce ad AREU il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso i percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

**PREMESSO**, ulteriormente, che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 7 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10 della L.R. 30.12.2009 n. 33 e delle farmacie convenzionate, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare, opera garantendo la completa realizzazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i);

**VISTI:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, la quale stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle premesse illustrate, AREU e l'ASST intendono avviare, nell'alveo di quanto definito con DGR n. XII/1827/2024, una collaborazione istituzionale volta a realizzare - per le funzioni di rispettiva competenza - le azioni necessarie alla buona riuscita dell'evento "Olimpiadi invernali 2026", in considerazione del ruolo riconosciuto all'ASST, quale "Ospedale Olimpico" di riferimento regionale;

**DATO ATTO** che l'accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al 30.06.2026, con esclusione del tacito rinnovo, fatto salvo l'eventuale rinnovo dell'accordo che potrà essere previsto solo per consentire la conclusione di tutte le attività svolte e connesse alla manifestazione olimpica;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la sottoscrizione dell'accordo quadro tra AREU e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, alla luce delle premesse illustrate, AREU e l'ASST intendono avviare una collaborazione istituzionale continuativa volta a realizzare - per le funzioni di rispettiva competenza - le azioni necessarie alla buona riuscita dell'evento "Olimpiadi invernali 2026", in considerazione del ruolo riconosciuto all'ASST, quale "Ospedale Olimpico" di riferimento regionale;
3. di stabilire che la durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 30.06.2026, con esclusione del tacito rinnovo, fatto salvo l'eventuale rinnovo dell'accordo che potrà essere previsto solo per consentire la conclusione di tutte le attività svolte e connesse alla manifestazione olimpica
4. di prendere atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI FINI DELLA**

**REALIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026**

**TRA**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità Agenzia), con sede in

Milano - Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott.

Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore

Generale;

**E**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda** (di se-

guito denominata ASST), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3,

C.F./P.IVA 09315660960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresen-

tante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

Congiuntamente definite Parti.

**PREMESSO CHE:**

– l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

– la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

– l'**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso i percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

– **l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda**

è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 7 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10 della L.R. 30.12.2009 n. 33 e delle farmacie convenzionate, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare opera garantendo la completa realizzazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i).

I due enti intendono collaborare per la definizione di obiettivi comuni.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, il

quale disciplina la cooperazione istituzionale fra l' Agenzia e l' ASST, al fine di instaurare una collaborazione continuativa volta a realizzare - per le funzioni di rispettiva competenza - le azioni necessarie alla buona riuscita dell'evento "Olimpiadi invernali 2026", in considerazione del ruolo riconosciuto all'ASST, quale "Ospedale Olimpico" di riferimento regionale, come definito con DGR n. XII/1827/2024.

#### **ART. 2**

Le Parti si impegnano a collaborare affinché venga prestato tutto il necessario supporto professionale, progettuale e formativo atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra definiti.

Le parti possono, altresì, prestare la collaborazione e la consulenza dei rispettivi professionisti, anche al di fuori dell'orario di servizio, con oneri a carico della Parte richiedente per la realizzazione di particolari progettualità in specifici ambiti di interesse direttamente connessi a quanto richiamato all'art. 1.

Per dare attuazione all'obiettivo individuato all'art. 1, le Direzioni Generali devono sottoscrivere accordi attuativi del presente accordo quadro per definire l'oggetto delle singole collaborazioni, le modalità organizzative per il loro svolgimento, nonché la definizione dei connessi oneri economici e la loro ripartizione.

Gli accordi attuativi individueranno la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze, anche amministrative, e alle risorse disponibili.

#### **ART. 3**

La sottoscrizione del presente accordo non comporta l'obbligo di adesione a successivi accordi attuativi eventualmente proposti da una delle Parti.

#### **ART. 4**

Il presente accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità fino al

30.06.2026, con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo dell'accordo potrà essere previsto solo per consentire la conclusione di tutte le attività svolte e connesse alla manifestazione olimpica.

Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo quadro con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per l'Agenzia: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per ASST: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it.

#### **ART. 5**

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione dell'accordo quadro e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D.lgs. 196/2003, aggiornato col D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche

successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dal accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

In sede di esecuzione del presente accordo, l'Agenzia e l'ASST potranno disciplinare ulteriormente gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, definendo le rispettive responsabilità e verificando la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi per il trattamento di dati personali di soggetti terzi.

#### **ART. 6**

Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico di entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 7**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 8**

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**Art. 9**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli